


*Corso di formazione sugli appalti pubblici
Latina – 21 maggio 2019*

- ❑ **Le macrofasi dell'attività contrattuale della PA**
- ❑ **Le concessioni (cenni)**
- ❑ **Gli affidamenti in house (cenni)**
- ❑ **Gli acquisti tramite MEPA (cenni)**

Le macrofasi dell'attività contrattuale:




Le macro-fasi dell'attività contrattuale:

Fase 1- la programmazione

Programmazione appalti

DUE momenti principali

1. **PROGRAMMA TRIENNALE**
2. **ELENCO DEI LAVORI DA REALIZZARE IN CIASCUN ANNO**



- Nel rispetto dei documenti di programmazione e la normativa urbanistica.

- In coerenza con il bilancio

Per gli enti locali, i programmi e i loro aggiornamenti annuali sono predisposti *secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti*.

Sono inclusi nel Documento Unico di Programmazione (DUP), redatto e approvato prima del Bilancio (ché ne detta le ll.gg)

Programmazione appalti

- La **DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE** è contenuta:
 - **nell'art. 21 del codice dei contratti**, contenete i principi generali.
 - **decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14**, contiene il «*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, [...] e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*»
 - **ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI - aggiornamento 07-01-2019**
 - **FAQ per la programmazione** elaborate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti

DM MIT Programmazione

- Più in dettaglio, il **DM** fissa:
 1. modalità di **aggiornamento** dei *programmi* e degli *elenchi annuali*;
 2. criteri per la definizione degli *ordini* di **priorità**, per l'eventuale suddivisione in *lotti funzionali* e la loro *modifica successiva*;
 3. criteri/modalità per favorire il *completamento* delle **opere incompiute**;
 4. **schemi tipo** e informazioni minime che essi devono contenere;
 5. *raccordo con la pianificazione di soggetti aggregatori e centrali di committenza.*

L'unità di programmazione

La **PROGRAMMAZIONE DI UN LAVORO** VIENE MEGLIO **DEFINITA COME “INTERVENTO”**

- *'intervento coincide con l'intero lavoro con la sola eccezione del caso in cui il lavoro sia frazionato in più lotti funzionali (FAQ n. 5), con lo scopo di consentire una più larga partecipazione alle gare con riferimento alle micro piccole e medie imprese.*
- Ciascun intervento potrà essere realizzato **attraverso più procedure di affidamento.**
Da un intervento possono originare più contratti di appalto o concessione (es. affidamento servizio di progettazione ed appalto di lavori)

L'**INTERVENTO** CORRISPONDE AD UN'**UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE**

- U. Di P. è l'oggetto **cui si riferiscono le informazioni delle singole “righe” delle schede,** compilato in fase di redazione dei programmi

UN INTERVENTO → UN «CUI»

- Per ogni intervento c'è un Codice Unico (di intervento) (CUI) **e comprendente forniture e servizi cosiddetti “connessi”** ossia necessari alla realizzazione dello stesso.

L'unità di programmazione

- La coincidenza tra **lavoro e intervento**, non pregiudica la possibilità di:
 - **più procedure di affidamento** (es. di appalto per affidamento di servizi di progettazione e realizzazione dell'opera) e
 - conseguentemente, **più contratti di appalto o concessione**.
- Gli interventi, per essere inseriti nel programma o nell'elenco annuale, devono al contempo rispettare le seguenti condizioni:
 - l'**importo minimo**, la **coerenza con atti di programmazione**, la **coerenza con il bilancio**, la **previsione di avvio della procedura** di affidamento, il **rispetto dei livelli di progettazione minimi** e la **conformità urbanistica** (cfr. tabella nella FAQ n. 6).

Determinazione degli importi e CUP

- Nel caso di **incarico di progettazione unico per due o più lotti funzionali** (FAQ n. 20) i costi della progettazione possono essere imputati:
 - **su uno dei lotti** (ad es. sul lotto funzionale principale, se esistente o individuabile o sul lotto che si prevede di realizzare per primo) **oppure**
 - **in quota parte** sui singoli lotti funzionali laddove i costi siano ripartibili in base a parametri certi (es. km di strade o mq di superficie).
- Generalmente **il lavoro coincide con l'intero progetto individuato univocamente dal Codice Unico di Progetto**, tuttavia:
 - la **manutenzione ordinaria**, non essendo configurata come investimento non rientra nell'ambito di obbligatorietà del CUP,
 - il **lavoro sia frazionato** in più lotti funzionali, gli stessi presenteranno di norma lo stesso CUP.


NB: tranne che per la manutenzione ordinaria ogni lavoro o lotto funzionale nel programma riporta il CUP (cod. unico progetto) e il CUI (cod. unico intervento)

Programma triennale lavori

SOGGETTIVO Si applica alle amministrazioni aggiudicatrici ex art. 3 comma 1 lett a)

OGGETTIVO L'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo pari o superiore a 100.000 .
In particolare

- i lavori programmati e il loro valore stimato (evidenziando se si tratta di “lavoro complesso”) e
- i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali devono essere riportati i mezzi finanziari stanziati.



Gli interventi da avviare nel corso della prima annualità del programma costituiscono **l'elenco annuale dei lavori pubblici.**

Inoltre, indicano:

- *CUP e RUP* di riferimento per ciascun lavoro o lotto funzionale.
- Sono compresi nel programma le opere incompiute e gli interventi realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, nonché mediante cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.
- Non si applica agli appalti ed alle concessioni esclusioni dall'applicazione del codice (in-house)

Soggetti di riferimento

- **Il referente, o responsabile, del programma**
 - *predispone programma, elenco annuale e aggiornamenti,*
 - coordina le *proposte ricevute e informazioni fornite dai RUP.*
- **Il RUP** - individuato in maniera non vincolante anche per ogni singolo intervento del programma - che è il soggetto che *acquisisce*
 - il **CUP** presso il CIPE (delegabile il referente),
 - il **CIG** presso il sistema Simog di Anac, all'avvio della procedura di affidamento (di tipo “figlio” o “derivato” in caso di accordo quadro o convenzione, o procedura delegata ad altra SA).

Enti locali

- **la Giunta** *adotta la programmazione*, inserendola nel DUP, pubblicandola per 30gg consentendo eventuali osservazioni.
- **il Consiglio** *approva la programmazione* nei termini previsti dal regolamento di contabilità e non oltre 60gg dalla prima pubblicazione.

Adozione del Programma triennale

2 fasi: adozione ed approvazione, con obbligo di pubblicazione dei relativi atti per la presentazione di eventuali osservazioni.



Scadenze programma

- Il **PROGRAMMA** (assieme all'elenco annuale) è
 - redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati e non ancora messi in gara,
 - pubblicato sul profilo del committente, sì da consentire osservazioni
 - approvato definitivamente max entro 60 giorni dalla pubblicazione,
 - pubblicato presso i siti del committente, del MIT e dell'Osservatorio dei lavori pubblici ANAC.
- **PROGRAMMA ED ELENCO ANNUALE** sono aggiornati:
 - *entro 90 giorni* dall'entrata in vigore *della legge di bilancio*,
 - *nel corso dell'anno* qualora le modifiche riguardino: la cancellazione o l'aggiunta di uno o più interventi; la sopravvenuta disponibilità di nuovi finanziamenti; l'anticipazione della realizzazione; la modifica del quadro economico.

Modelli per la programmazione dei lavori


- L'oggetto del programma triennale dei lavori pubblici è costituito da:
 - da **interventi** (lavori o loro lotti funzionali),
 - da **opere incomplete** (art. 1, DM 42/2013)
 - dagli **immobili disponibili utilizzabili** per la copertura finanziaria di un intervento (FAQ n. 4).
- Coerentemente, i modelli per la programmazione dei lavori, (all. I DM) che le SA devono compilare sono:
 - la **scheda A**, risorse necessarie alla realizzazione dei lavori,
 - la **scheda B** (nuova), relativa all'elenco delle opere pubbliche incomplete,
 - la **scheda C**, riferita all'elenco degli immobili disponibili che possono costituire fonte di finanziamento,
 - le **schede D ed E**, lavori in programma triennale e dei lavori che compongono invece l'elenco annuale
 - la **scheda F** (nuova), lavori inclusi nel precedente elenco annuale, non riproposti nell'aggiornamento del programma o abbandonati.

Inserimento di un'opera o di un lotto funzionale nel programma triennale (<100.000€ ex art. 21 c3 ccp)

Importo complessivo stimato per la realizzazione del lavoro




Si riferisce alle annualità successive alla prima



Approvazione **DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI**, obbligatorio per lavori sopra-soglia (art. 21 c 3 – art 23 c 5)

Inserimento di un'opera o di un lotto funzionale nell'elenco annuale (<100.000€ ex art. 21 c3 ccp)

Importo complessivo stimato per la realizzazione del lavoro



Se d'importo superiore ad un milione di Euro, **APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA** quantificando risorse necessarie per l'intero lavoro. (art. 21 c 3 – art 23 c 5)

Modifica del programma

- La modifica del programma - **pubblicizzata con le stesse modalità previste per l'atto iniziale** - è **consentita** per la:
 - **cancellazione di uno o più lavori** già previsti;
 - **aggiunta di uno o più lavori** per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
 - **anticipazione della realizzazione**, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive
 - **modifica del quadro economico** dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse;
 - **per aggiornamento ex post** a seguito realizzazione sulla base di un **autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste** tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco.

Elenco annuale

- **Sono inclusi nell'elenco annuale** i lavori con le seguenti caratteristiche:
 - previsione *in bilancio della copertura finanziaria*;
 - previsione *dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità* del programma;
 - rispetto dei *livelli minimi di progettazione*;
 - *conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici* vigenti o adottati.
- **Ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale**, le amministrazioni **devono approvare**, per i lavori di importo pari o superiore
 - **<100.000≤1.000.000** di euro, il **documento di fattibilità delle alternative progettuali** (quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.);
 - **<1 milione** di euro devono preventivamente provvedere alla redazione e approvazione dei **progetti di fattibilità tecnica ed economica**.

Priorità degli interventi

Nella **stesura del Programma triennale** le amministrazioni devono tener conto di determinate priorità ai fini della realizzazione dei lavori ossia:

1. i lavori di **ricostruzione (massima priorità)**,
2. riparazione e ripristino conseguenti a **calamità naturali (massima priorità)**,
3. di completamento delle **opere incompiute (priorità in subordine)**,
4. di manutenzione e recupero del **patrimonio esistente**,
5. i **progetti** definitivi o esecutivi **già approvati**,
6. i lavori cofinanziati con **fondi europei** o con **finanziamenti privati**.

NB: il programma non va aggiornato e possono essere realizzati, anche se non inseriti nell'elenco annuale, i lavori resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, gli interventi dotati di piani finanziari autonomi.

FASE II

La progettazione

Focus «il prezzo»

La progettazione

Alcuni cenni preliminari.....

RIFORMA INCOMPIUTA

manca ancora il DM sui livelli di progettazione, previsto all'articolo 23 comma 5

«Con il regolamento di cui all'articolo [216, comma 27-octies](#) sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti»

DPR, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del dl 32/2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), n. 400/1988, (ESECUZIONE ED ATTUAZIONE ED INTEGRAZIONE), su proposta MIT di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni

Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto:

- Regolata ancora dal DPR 207/2010
- CPP art. 23-27

I livelli di progettazione

Tre livelli di successivi approfondimenti tecnici

1. **Progetto di fattibilità tecnico-economica** (*Progettazione preliminare ancora disciplinata dal regolamento*)
2. **Progetto definitivo**
3. **Progetto esecutivo**

OBIETTIVI

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico e la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM)
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Affidamento progettazione Interna ed esterna

Le prestazioni relative alla progettazione sono espletate da professionisti iscritti negli albi previsti dagli ordini professionali

PROGETTAZIONE INTERNA

Per lavori di particolare rilevanza (profilo architettonico, storico, tecnologico, ambientale, paesaggistico)

PROGETTAZIONE ESTERNA

Affidamento servizio progettazione (o concorso di progettazione/concorso di idee per lavori particolare rilevanza (profilo architettonico, storico, tecnologico, ambientale, paesaggistico)

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire.

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge.

d) dai soggetti di cui all'articolo 46 (ingegneri/società di ingegneria)

Affidamento progettazione

INCOMPATIBILITÀ

APPALTI

Ad eccezione dell'appalto integrato (art. 59 ccp), i progettisti non possono essere affidatari degli appalti (o subappalti o cottimi) per i quali abbiano svolto attività di progettazione.

Non possono essere in rapporti di collegamento ex art. 2359 cc nei confronti degli affidatari degli appalti (o subappalti o cottimi)

CONCESSIONI

I progettisti possono essere affidatari delle concessioni a patto che il concedente adotti misure atte a garantire che la concorrenza non sia falsata.



Divieti estesi ai dipendenti del progettista, collaboratori, soggetti che svolgono attività di supporto ed ai loro dipendenti
Per i dipendenti della PA vi è Divieto di svolgere servizi professionali presso altre amministrazioni dello stesso ambito territoriale.

Procedura di infrazione UE: i divieti non si applicano laddove si dimostri che non vi sia un vantaggio tale da falsare la concorrenza

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali

Il progetto di fattibilità è obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali:

- Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione (facoltativo per gli appalti sotto soglia).
- Per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152.

COS'E' IL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI?

Documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico (*articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater*)

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica

- Individua, tra più soluzioni, quella che presenta il **MIGLIOR RAPPORTO TRA COSTI E BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ**, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
- Comprende la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
- Deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ:

- indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche
- verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica

CONTENUTO

- **EVIDENZIARE** con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
- **RICOMPREDERE** le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto;
- **INDICARE** le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale la descrizione delle misure.
- **INDICARE** i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare.

Include **Il calcolo sommario della spesa** effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti prezzari

Il progetto definitivo

- **Individua** compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità.
- Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del **rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni**, nonché la **quantificazione definitiva del limite di spesa** per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, **dei prezzi predisposti** dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti.

I **prezzi** ART. 23 CO 16 , D.LGS. 50/2016

Per i lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base **dei prezzi regionali aggiornati annualmente**.

Sussistono difficoltà connesse all'approvvigionamento, da parte delle imprese, dei materiali previsti dal decreto CAM, a causa dell'attuale scarsa risposta del mercato alla domanda di materiali e/o lavorazioni maggiormente ecosostenibili.

Le FAQ del MINISTERO DELL'AMBIENTE

Il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara. A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo.

la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull'impresa senza fare alcuna verifica economica.

Il progetto esecutivo

- E' redatto in conformità al progetto definitivo
- Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo
- Deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
- Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

CRITICITA': progetto perfetto Incompatibile con divieto di appalto integrato/obbligo di utilizzo di un OEPV per appalti di lavori

LA PROGETTAZIONE DELLE MANUTENZIONI (novità DL sblocca cantieri)

I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati sulla base del progetto definitivo.

Progetto definitivo deve avere una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

ART. 23 CO 16 , D.LGS. 50/2016

Per i lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base **dei prezzari regionali aggiornati annualmente.**

Cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno; sono transitoriamente utilizzati per progetti a base di gara approvati entro il 30 giugno successivo.

In caso di inerzia delle regioni, i prezzari sono aggiornati dal MIT entro 30 giorni (?!?!!!!!!!???)

Sussistono difficoltà connesse all'approvvigionamento, da parte delle imprese, dei materiali previsti dal decreto CAM, a causa dell'attuale scarsa risposta del mercato alla domanda di materiali e/o lavorazioni maggiormente ecosostenibili.

Le FAQ del MINISTERO DELL'AMBIENTE

Il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara.

Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull'impresa senza fare alcuna verifica economica.

A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo.

I prezzi

- Principi economici che determinano gli scambi tra privati
 - Libertà di scelta del contraente
 - Libertà nella determinazione del prezzo
 - Prezzo è il punto di coincidenza delle diverse utilità marginali dell'opera e del prezzo
 - Codice civile - Art. 1657 - Determinazione del corrispettivo.
[I]. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

Corrispettivo nel pubblico

❑ **Assenza della piena libertà di scelta**

- Gli interessi pubblici vanno sempre e comunque soddisfatti
- Impossibilità di ricorrere al criterio dell'utilità marginale

❑ **Necessità di prevedere particolare cautele nella determinazione del corrispettivo**

- Periodo anteriore all'affidamento dell'appalto (calcolo della spesa)
- Scelta del contraente (tutela del rispetto della concorrenza tra operatori economici)
- Periodo successivo alla stipula del contratto (controllo dell'applicazione dei prezzi contrattuali)

Articolo 61 Reg. ct. Gen. (regio decreto n. 827 del 1924)

Ciascuna amministrazione deve tenere in evidenza, in un apposito elenco i prezzi unitari degli oggetti e delle materia che la stessa sia tenuta a procurarsi a mezzo appalto.

Elenco aggiornato sulla base delle informazioni degli uffici tecnici e delle camere di commercio appositamente richieste e con la periodica consultazione di merculiari e bollettini.

Tali elenchi devono servire nella compilazione dei capitolati per pubblici incanti trattative private.

Le regioni hanno istituito l'elenco regionale dei prezzi , aggiornato periodicamente.

Aggiornamento ed adozione dei prezzari

- **Articolo 23 comma 16 D.lgs n. 50/2016 (come modificato dall'articolo 13, comma 1 lettera i) del d.lgs n 56/2017)**
 - Le stazioni appaltanti applicano i prezzari regionali
 - I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
 - In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.
 - In assenza: applicabilità delle consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell'articolo 66 ccp (istituto generale per la predisposizione degli atti di gara)

Fissazione del prezzo nell'appalto

Fase progettuale

STUDIO DI FATTIBILITA'

Stima economica delle sue componenti (art. 23 comma 5) e dei limiti di spesa (art. 23 comma 6)

PROGETTO DEFINITIVO

Quantificazione del limite di spesa attraverso l'utilizzo dei prezzi Regionali (art.23 comma 7)

PROGETTO ESECUTIVO

Definizione in dettaglio dei lavori, determinandone il costo previsto, in modo tale che ogni elemento dell'intervento sia identificato anche nel prezzo (art. 23 comma 8)

VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE

Amministrazione deve verificare la regolarità dell'elaborato, con riferimento all'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati (art 23 comma 4 lett, h))

Fissazione del prezzo nell'appalto

Nelle more dell'adozione del DM sui livelli di progettazione (Disciplina del DPR 207/2010)

- **I QUADRI ECONOMICI DELL'INTERVENTO** (che comprendono anche il costo dei lavori)
sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categorie dell'intervento stesso (art. 16 comma 1); includono i costi sicurezza e spese generali

- **PROGETTAZIONE A LIVELLO PRELIMINARE**
si applica alle quantità di opere previste o i costi standardizzati o redigendo un computo metrico estimativo «DI MASSIMA) basandosi sui prezziari (23 comma1

- **PROGETTAZIONE A LIVELLO DEFINITIVO**
Redazione del computo metrico estimativo, applicando alle quantità di lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari (o listini ufficiali o dal mercato) A ciò si aggiungevano: Spese per la sicurezza (sottratte al ribasso d'asta) Spese generali (tra il 13 e il 15%) 10% di utile per l'appaltatore(art. 32)

- **PROGETTAZIONE A LIVELLO ESECUTIVO**
Redazione dell'elenco dei prezzi unitari (con i prezzi già inseriti in progetto definitivo opportunamente integrati) applicato alle lavorazioni desunte dagli elaborati grafici di progetto (art. 41, 42)

LA DETERMINATEZZA DEL PREZZO

- Il corrispettivo **non può risultare indeterminato**.
- Il prezzo deve essere determinato o determinabile alla stregua di sicuri parametri
- Risulta inapplicabile l'articolo 1657 cc laddove preveda l'assenza di pattuizione sul prezzo.
- In sede esecutiva può verificarsi che vi siano alcune categorie di lavori in relazioni ai quali non è previsto un prezzo (incompletezza elenco o lavori non previsti).
- Il contratto prevede la modalità di fissazione dei prezzi, fatta salva la determinazione in sede giudiziale.

FORME DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO

A CORPO (à forfait) – somma globale per l'intera prestazione commessa.

A PREZZI UNITARI - determinazione dei prezzi per unità di misura delle categorie di lavoro necessarie a compiere l'opera.

A MISURA – fissazione di un prezzo per unità di misura dell'opera finita.

Nuovo codice dei contratti pubblici

Il c.c.p. non stabilisce criteri preferenziali, limitandosi a fornire la definizione delle due specie di appalti (Art. 3 comma 1 let. dddd) «appalto a corpo»let. eeeee)

LINEE GUIDA ANAC SUL RUP

Linea guida n.3 - aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»

PUNTO 5.1.4, LETT. J)

Viene espressamente previsto l'obbligo per il RUP di effettuare, **“prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili.**

LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

QUANDO: prima dell'inizio delle procedure di affidamento;

Per appalto integrato, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario (IN RELAZIONE A CIASCUN LIVELLO) ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

DA CHI a) per lavori => 20 MLN € da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori > SOGLIA UE e fino a 20 MLN €, dai prestatori di servizi di ingegneria/architettura che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;

c) per i lavori > 1 MLN € e fino a SOGLIA UE , (progettisti esterni) uffici tecnici delle stazioni appaltanti; (progettisti interni) stazioni appaltanti con un sistema interno di controllo di qualità;

d) per i lavori <1MLN €, RUP, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 CCP.

Approvazione dei progetti

COSA ACCERTA la rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente

- la completezza della progettazione e del quadro economico
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo
- la manutenibilità delle opere, ove richiesta
- la minimizzazione dei rischi di varianti e di contenzioso.
- la possibilità di ultimazione dell'opera nei termini
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati

ESITI : VALIDAZIONE , atto formale che riporta gli esiti della verifica. Il bando e la lettera di invito contengono gli estremi della validazione

UNITÀ PROGETTUALE , prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, si verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI : In conferenza di servizi, momento in cui si risolvono anche i rischi da interferenze

FASE III

La fase di scelta del contraente

Dal Bando al Contratto



La procedura di affidamento

AVVIO DELLA PROCEDURA (art. 32 e ss.)

Le stazioni appaltanti devono **predeterminare gli elementi essenziali del contratto** ed i **criteri di selezione** degli OE e delle offerte.

La determina a contrarre è l'atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante, pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

È un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna.

la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) il valore economico;
- d) la forma del contratto;
- e) le clausole ritenute essenziali;
- f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

NB: Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la SA può procedere ad **affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente**, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

ORDINARIE (utilizzabili senza limitazioni)

Le SA - previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara - scelgono il contraente facendo ricorso in alternativa a:

- procedure **aperte**;
- procedure **ristrette** previa pubblicazione di un bando o avviso di gara.

La **SCELTA è LIBERA E DISCREZIONALE** legata a valutazioni di convenienza oggettiva, tenendo conto delle esigenze SA legate a fattori economici, di tempo, o connessi alle peculiari caratteristiche dell'oggetto dell'appalto.

ECCEZIONALI (utilizzabili solo nei casi e alle condizioni espressamente previste dalla legge)

- **partenariato per l'innovazione** (cfr. art. 65);
- **dialogo competitivo** (cfr. art. 59, commi 2 e 2-bis);
- **competitiva con negoziazione** (cfr. art. 59, commi 2 e 2-bis);
- **negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara** (cfr. art. 63).

Ex artt. 36 del codice è possibile :

- affidamento diretto di **Contratti di importo inferiore a 40.000 Euro**, o per i lavori, in amministrazione diretta (in economia).
- Negoziata senza bando a 3 operatori per **Contratti di importo >40.000 e fino a 200.000 €**

CARATTERISTICHE E DIFFERENZE TRA PROCEDURE APERTE E RISTRETTE.

Nelle **PROCEDURE APERTE** SA PUBBLICA BANDO indicando i requisiti di qualificazione e **OGNI OPERATORE ECONOMICO** in possesso dei requisiti **PUÒ PARTECIPARE** presentando la propria offerta.

Essa consente il più **AMPIO CONFRONTO CONCORRENZIALE** tra imprese e per questo in passato era considerata la gara per antonomasia.

Nelle **PROCEDURE RISTRETTE** SA pubblica un bando indicando i requisiti di qualificazione necessari e assegna un termine per la presentazione domande di partecipazione. **OGNI OPERATORE ECONOMICO** in possesso dei requisiti **PUÒ CHIEDERE DI ESSERE INVITATO** con apposita domanda di partecipazione. SA **INVITA A PRESENTARE OFFERTA TUTTI I CONCORRENTI IDONEI** che ne abbiano fatto richiesta, con apposita lettera di invito

Essa limita la presentazione delle offerte ai soli soggetti invitati e per questo è definita in dottrina **GARA A CONCORSO LIMITATO**

LA DIFFERENZA TRA PROCEDURA APERTA E PROCEDURA RISTRETTA E' DI TIPO PROCEDIMENTALE

Nelle **PROCEDURE APERTE** vi è **UNA SOLA FASE** di svolgimento procedura,
DAL BANDO ALLA AGGIUDICAZIONE

Nelle **PROCEDURE RISTRETTE** c'è uno **SDOPPIAMENTO DI FASI**:

- PRE-QUALIFICAZIONE E INVITO CONCORRENTI
- VALUTAZIONE OFFERTE PRESENTATE E AGGIUDICAZIONE

- è FACOLTÀ della S.A. applicare la FORCELLA, per opere complesse , LIMITARE IL NUMERO DEI CANDIDATI da invitare, minimo (non meno di 5) e massimo (se ci sono motivate esigenze di buon andamento), indicando in bando criteri oggettivi, non discriminatori

La procedura di affidamento

Sopra soglia e sotto soglia

Codice prevede **DIFFERENTI DISCIPLINE** a seconda che il contratto si collochi **SOPRA O SOTTO “SOGLIA RILEVANZA COMUNITARIA”**

Per appalti SOTTO SOGLIA previste DEROGHE che comportano sostanzialmente:

- FORME SEMPLIFICATE PUBBLICITÀ
- TERMINI PIÙ BREVI per ricezione domande partecipazione e offerte
- possibilità applicazione ESCLUSIONE AUTOMATICA delle OFFERTE ANOMALE

SOGLIE UE

Le **SOGLIE** sono indicate all'art. 35 del codice, sono soggette a **REVISIONE PERIODICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE UE** e sono direttamente applicabili in ordinamento interno

Per i **LAVORI** e le **CONCESSIONI** la soglia è stata fissata in **5.548.000 euro**

Soglie così elevate dal 1° gennaio 2018 dal Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 (REGOLAMENTO CEE N. 1336/2013)

La procedura di affidamento

Il valore complessivo dell'appalto

IL CALCOLO DEL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO va effettuato TENENDO CONTO DI UNA SERIE DI PRINCIPI COLLEGATI

- **DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO** (art. 30) valore appalto **NON** calcolabile con modalità che, intenzionalmente, consentano elusione normativa comunitaria
- **OBBLIGO DI SUDDIVISIONE IN LOTTI**, ove possibile ed economicamente conveniente (45)

Le **S.A.** indicano le **MOTIVAZIONI** della mancata suddivisione in lotti.

L'eventuale **SUDDIVISIONE IN LOTTI DEVE** comunque **RISPETTARE** il **DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO**.

Quando un'opera può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per **LOTTI DISTINTI**, occorre valutare il **VALORE COMPLESSIVO DEI LOTTI** e se questo supera soglia UE si applica la disciplina per i contratti sopra soglia a ciascun lotto.

Ammesse **DEROGHE** solo per i **LOTTI DI IMPORTO INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO**, se il **VALORE CUMULATO DI QUESTI NON SUPERA 20%** del valore complessivo di tutti i lotti. (Art. 35 c. 11).

La procedura di affidamento

Il valore complessivo dell'appalto

DIVIETO DI ACCORPAMENTI ARTIFICIOSI

NON SUSSISTE UNA NORMA CHE SANCISCA IN MODO ESPRESSO IL DIVIETO DI ACCORPAMENTO DI PIÙ LOTTI SINGOLARMENTE AFFIDABILI.

L'ACCORPAMENTO DI APPALTI TEORICAMENTE SCINDIBILI, in assenza di divieti normativi espressi, È DA RITENERSI AMMISSIBILE, a patto che tale scelta sia sorretta DA CONCRETE RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO, CONFORMI AL PRINCIPIO EUROPEO DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LOGICITÀ E TUTELA DELLA CONCORRENZA.

CRITICITA': FENOMENO DEL «GIGANTISMO APPALTI con conseguenti limitazioni concorrenza e chiusure del mercato

SCELTA DEI CONCORRENTI

Individua tre differenti tipologie di criteri corrispondenti a tre differenti fasi della procedura ad evidenza pubblica:

- 1) Cause di esclusione (non possono essere concorrenti)
- 2) Criteri di selezione (servono ad individuare quali concorrenti sono idonei ad eseguire contratto);
- 3) Criteri di valutazione dell'offerta (servono ad individuare quale dei concorrenti ha presentato l'offerta migliore).

Tali criteri non devono mai essere confusi perché perseguono differenti obiettivi e rispondono a differenti domande.



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Minor Prezzo
(art. 95, co 4)

Può essere utilizzato per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 euro, su esecutivo
(art. 95, co 4)

DI sblocca cantieri

E' FACOLTA' della S.A. optare per ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE, in luogo della valutazione anomalia, PER LAVORI FINO ALLA SOGLIA UE.

Non si può applicare se il numero offerte è inferiore a 10 .

In caso di appalti al minor prezzo e/o su progetto esecutivo non è DIFFICILE RICORRERE ALL'OEPV.

- OEPV su migliore rapporto qualità prezzo
-OEPV al minor costo
(art. 95,co 2)

Può essere utilizzato sempre, anche per lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro.
(Art. 95, co 2 e 3)

I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IL CRITERIO DELL'OEPV **OEPV basata sul miglior rapporto qualità prezzo**

ART. 95, Co. 6 → documenti di gara devono contenere i **criteri** di aggiudicazione dell'offerta, e valutata sulla base di ***criteri oggettivi***, come ***aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali***

Valorizzazione del ruolo degli appalti a fini strategici (tutela ambientale).

Criterio OEPV molto più complicato perché implica:

- la definizione di una pluralità di criteri di valutazione, oltre al prezzo
- indicazione dei pesi e sub-pesi attribuiti a ciascun elemento, al fine della relativa ponderazione
- la nomina di una commissione giudicatrice a cui è specificamente demandata la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei relativi punteggi

E' OPPORTUNO CHE TALE SCELTA SIA OGGETTIVAMENTE ADEGUATA RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

.....segue - IL CRITERIO DELL'OEPV

3. Utilizzo del criterio del minor costo, ossia valutare le offerte sui costi del ciclo di vita per stimolare la concorrenza fondata su elementi qualitativi, sui risparmi futuri, sulla riduzione dei costi degli impatti ambientali (diretti e indiretti) che si scaricano sulla collettività (esternalità ambientali e costi del riciclo).

Art. 96 – Costi del ciclo di vita

Elementi che contribuiscono a generare costi lungo il ciclo di vita:

- ✓ **Costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti** (costi relativi all'acquisizione; costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; costi di manutenzione; costi relativi al fine vita)
- ✓ **Costi imputati a esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita. Questi ultimi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori devono fornire ed il **metodo** che la stazione appaltante utilizzerà per determinare i costi del ciclo di vita sulla base dei dati presentati. Tale metodo, deve essere basato su criteri **oggettivi, verificabili e non discriminatori, accessibile dalle parti interessate**.

I dati richiesti devono essere forniti senza uno sforzo eccessivo dagli Operatori economici.

La procedura di affidamento

Il bando di gara

BANDO GARA è *LEX SPECIALIS PROCEDURA*

Ha ESSENZIALE FUNZIONE PUBBLICITÀ in quanto rende nota al mercato volontà di svolgere la gara e relative regole

Non può essere disapplicato dalla SA ma solo revocato o annullato in via di autotutela.

Mancata pubblicazione bando rende nullo l'intero procedimento

MODALITÀ PUBBLICAZIONE bandi variano per appalti **SOPRA E SOTTO SOGLIA UE**, garantendo una maggiore diffusione a quelli di importo più elevato

Offerta e proposta

EFFICACIA TEMPORALE OFFERTE

- Presentazione delle offerte entro il termine fissato dalla SA.
- L'**offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando** o lettera di invito. In caso di mancata indicazione: **180 gg.**
- La stazione appaltante può chiedere il differimento, le imprese non sono obbligate ad accettarlo.

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

In caso di gara non elettronica o tramite apposite piattaforme è previsto che nel plico contenente l'offerta l'OE inserisca in tre buste distinte:

1. **documentazione amministrativa** (busta A),
2. **offerta tecnica** (busta B),
3. **offerta economica** (*busta C*).

Principi di imparzialità e buon andamento → principio di separazione tra offerta economica ed offerta tecnica : obbligo di **inserire gli elementi concernenti il prezzo esclusivamente nei documenti contenuti nella busta dedicata all'offerta economica**, prevedendosi che la mancata separazione costituisca causa di esclusione.

Offerta e proposta

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (ex aggiudicazione provvisoria)

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni, in mancanza di diverso termine previsto dall'ordinamento SA.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuova mente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorsi i termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

AGGIUDICAZIONE (ex aggiudicazione definitiva)

La SA verifica la legittimità della proposta di aggiudicazione e dispone l'aggiudicazione (definitiva)

Il nuovo Codice non contempla più l'atto di aggiudicazione provvisoria ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ma ai sensi degli art. 32, comma 5 ed art. 33, comma 1, distingue tra proposta di aggiudicazione e provvedimento conclusivo di aggiudicazione.

Aggiudicazione : efficacia ed irrevocabilità

- **L'aggiudicazione (definitiva):**

Non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della SA;

Diviene efficace solo **dopo** l'intervenuta e **positiva verifica del possesso dei requisiti** autodichiarati.

La verifica effettuata tramite AVCPass sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario non è vincolante per la SA, che può legittimamente svolgere ulteriori verifiche e approfondimenti istruttori e, in caso di risultanze positive, confermare l'aggiudicazione disposta (TAR Puglia 1363/2018)

- L'offerta presentata dall'aggiudicatario (definitivo)

non può essere revocata prima di **60 gg** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Decorso tale termine, se non è intervenuta la stipula del contratto, **l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo.**

Stipulazione ed esecuzione in via d'urgenza

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- DEVE AVVENIRE ENTRO 60 GG. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatto salvo il rispetto del termine dilatorio (*stand still*).
- L'esecuzione del contratto, eccettuati i casi di urgenza, può avere inizio solo dopo la sua intervenuta efficacia.

ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA DEL CONTRATTO

- E' ammessa esclusivamente nelle ipotesi
 - di *eventi oggettivamente imprevedibili*,
 - per *ovviare a situazioni di pericolo* per persone, animali o cose, ovvero
 - per *l'igiene e la salute pubblica*, ovvero
 - per il *patrimonio storico, artistico, culturale* ovvero
 - nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un *grave danno all'interesse pubblico*, ivi compresa la *perdita di finanziamenti comunitari*.

Il termine di Stand still

La clausola c.d. di “**stand still**”, è un **impedimento temporaneo alla stipula del contratto** di appalto che trova applicazione una volta conseguita l’aggiudicazione definitiva a chiusura del procedimento selettivo delle offerte.

La fonte di questo meccanismo sospensivo si rinviene nel **diritto comunitario**, che impone agli Stati membri dell’Unione Europea standard minimi di garanzia sostanziale e processuale.

In tale prospettiva, infatti, lo strumento garantisce

- la **piena tutela giurisdizionale** degli OE coinvolti nella procedura di gara, ciò per evitare che le loro ragioni possano essere insoddisfatte dalla stipula del contratto d’appalto conseguente **all’aggiudicazione ritenuta viziata**,
- l’effettività della tutela in forma specifica normativamente riconosciuta al concorrente non risultato aggiudicatario.

Stand still sostanziale

- **Nel periodo di Stand still, il contratto non può essere stipulato (32, 10) prima di 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.**
- Tale termine dilatorio **NON SI APPLICA** in caso di :
 - a) unica offerta presentata o ammessa** se non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - b) appalto basato su un **accordo quadro**;
 - c) appalti specifici basati su un **sistema dinamico di acquisizione**;
 - d) Acquisti effettuati attraverso il **mercato elettronico**;
 - e) Affidamenti diretti e** affidamenti tramite **procedura negoziata** entro determinati importi (cfr. vedi linee guida n. 4).

Applicazione stand still processuale

- **Proposto ricorso** avverso l'aggiudicazione con **contestuale domanda cautelare**
 - il **contratto non può essere stipulato**, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla SA e per i successivi 20gg.
Entro tale termine, deve intervenire almeno
 - il **provvedimento cautelare di primo grado** o
 - la **pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado** .
- **L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa** quando, il **giudice**
 - in **sede di esame della domanda cautelare, si dichiara incompetente** o
 - **fissa, con ordinanza, la data di discussione del merito** senza concedere misure cautelari o
 - **rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare**, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Modalità di stipula del contratto

- Ai sensi del comma XIV dell'art.32 del d.lgs. 50/2016 (cfr. d.lgs. 163/2006) "Il contratto è stipulato, a pena di nullità:
 - *Atto pubblico notarile informatico*;
 - *Modalità elettronica* secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante:
 - in **forma pubblica amministrativa** a cura dell'Ufficiale rogante della SA;
 - mediante **scrittura privata** in caso di procedura negoziata.
- in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

FASE IV

L'ESECUZIONE

Condizioni di esecuzione

Normativa di riferimento

ART. 100 requisiti per l'esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire le clausole contrattuali in cui si evidenzino gli Impegni ambientali assunti dai fornitori o dai prestatori di servizi qualora questi influiscano sul livello di esecuzione dell'appalto e prevedere rimedi adeguati in caso di inadempienza.

OSSERVAZIONI

Le clausole contrattuali che prevedono misure di salvaguardia ambientale, devono essere menzionate negli atti di gara ma non è necessario che le condizioni ricercate esistano al momento di presentazione dell'offerta;
la conformità va richiesta durante la procedura di appalto e non deve essere oggetto di valutazione.


È utile assicurarsi, inoltre, che vi sia un sistema di controllo e monitoraggio riguardo agli impegni richiesti e che questi valgano anche per i subappaltatori.

IL RUP e il DL

Art. 101 ccp.

La esecuzione è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

RUP si avvale di altri professionisti e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.



IL RUP e il DL

RUOLO del RUP e del DIRETTORE LAVORI attualmente disciplinati da:

1. **Linee Guida n. 3 (Rev. 1) - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 260 del 7 novembre 2017**
2. **d.m. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»**

NOMINA DEL DIRETTORE LAVORI su proposta RUP (più, eventualmente da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere)

FUNZIONE DEL DL

- Funzione di **coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile** dell'esecuzione.
- Controlla che i lavori siano **eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto**.
- Provvede ed è responsabile **dell'accettazione dei materiali**, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

;

IL RUP e il DL

..... FUNZIONE DEL DL

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

COSA PUO' ACCADERE IN CANTIERE

Modifiche in corso di esecuzione di un contratto (art. 106 c.c.p.) che non comportano una nuova gara

- Modifiche previste dal contratto
 - **Lavori supplementari** (se cambio appaltatore non praticabile o troppo costoso)
 - **Varianti** – eventi impresti ed imprevedibili (obbligatorie, in aumento od in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto)
 - Modifiche inferiori alle soglie fissate all'articolo 35 e al 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Purché non alteri la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro
 - Modifiche non sono sostanziali
- Se superiori al 50% del valore del contratto iniziale: no modifica

COSA PUO' ACCADERE IN CANTIERE

Proroghe/rinnovi del contratto

PRINCIPIO GENERALE

In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto **non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti**, in quanto vige il principio inderogabile, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, **effettuare una nuova gara pubblica**.

LA PROROGA TECNICA ART. 106 C. 13

La durata del contratto può essere modificata **esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione** se è prevista nel bando e nei documenti di gara una **opzione di proroga**.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

COSA PUO' ACCADERE IN CANTIERE

Proroghe/rinnovi del contratto

Articolo 107, comma 5

- L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
- In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
- Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
- L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
- L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
- L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato

La proroga dei contratti pubblici e le sue condizioni

Tar Lazio, sez. II bis, 10 settembre 2018, n. 9212

Un'apposita clausola della lex specialis che preveda la proroga del rapporto è condizione necessaria, ma non sufficiente, dell'atto di proroga del contratto.

In particolare se l'amministrazione decide per la proroga del rapporto tale determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l'ente ritiene di discostarsi dal principio generale non c'è alcuno spazio all'autonomia contrattuale

Collaudo Art. 102.

FUNZIONE COLLAUDO

certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

SOGLIE

- Per LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO E FINO ALLE SOGLIE UE **il certificato di collaudo**, nei casi espressamente individuati, può essere **sostituito dal certificato di regolare esecuzione** rilasciato dal direttore dei lavori.
- Per I LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO , è facoltà della stazione appaltante **sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione** rilasciato dal direttore dei lavori.

il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Collaudo Art. 102.

TEMPISTICA

- il certificato di regolare esecuzione è emesso **non oltre tre mesi** dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
- Il collaudo finale deve avere luogo **non oltre sei mesi** dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere **elevato sino ad un anno**.

VALIDITA'

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo **decorsi due anni dalla sua emissione**.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto **dall'art. 1669* C.C.**, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione **appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo**.

*appaltatore responsabile per 10 anni per rovina o gravi vizi dell'opera

Collaudo e verifica di conformità- Art. 102.

NOMINA COLLAUDATORE

- Le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.
- Sono previsti dei casi di incompatibilità

NUOVO REGOLAMENTO E PERIODO TRANSITORIO

Con decreto del MIT, su proposta del CSLP, sentita l'ANAC, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si **applica l'articolo 216, comma 16**, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione (Parte II, Titolo X-articoli da 215 a 238- , dpr 5 n. 207/ 2010)

Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.

PARTE III: CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

LE CONCESSIONI
(cenni)

I contratti di concessione

Direttiva 2014/23 /UE **sull'aggiudicazione delle concessioni**



Una disciplina unica per concessioni di lavori e concessioni di servizi nella precedente disciplina, si applicavano solo i principi generali del TFUE.

- **Codificato il Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche** (Art. 166).
- Libertà di *organizzare la procedura per la scelta del concessionario*, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla Parte III.
- Libertà di scelta dei *modi per gestire l'esecuzione dei lavori* e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

Rilevanza imprenditoriale dell'operazione

- **OPERE “FREDDE” - non suscettibili di produrre ritorni diretti** (nemmeno parziali)
 - *Es. la realizzazione di una strada, oppure quelle in cui la funzione sociale è assolutamente predominante tale da non consentire l'applicazione di tariffe.*
- **OPERE “CALDE” - suscettibili di produrre una redditività futura**
 - I **costi di investimento** possono essere, in toto o nella loro quasi totalità, **ammortizzati con i flussi di cassa** derivanti dalla gestione economica dell'infrastruttura e, quindi, non necessitano dell'intervento finanziario pubblico.
 - *In concreto, infatti progetti relativi alla costruzione di oleodotti o gasdotti; trasporti ferroviari (ad. es. l'Eurotunnel); parchi di divertimento (Eurodisney); parcheggi; autostrade.*
- **OPERE “TIEPIDE” - suscettibili di produrre una redditività futura, ma non in grado di coprire** l'ammontare del costo di costruzione dell'opera .
 - **Necessitano di una contribuzione pubblica**, in un tempo ragionevole.

Cosa sono - DEFINIZIONE

Art. 3 let. uu) «concessione di lavori»

Contratto a titolo oneroso con cui una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici

Corrispettivo: unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo;

Assunzione in capo al concessionario del **rischio operativo** legato alla gestione delle opere.

Art. 3 let. vv) «concessione di servizi»

Contratto a titolo oneroso stipulato con cui o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori.

Corrispettivo: unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo,

Assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

Cosa sono - DEFINIZIONE (articolo 3)

zz) «rischio operativo»

Rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario.

Il rischio operativo si considera assunto nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.

*Necessaria una reale esposizione alle **fluttuazioni del mercato**: ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non deve esseramente nominale o trascurabile.*

ff) «equilibrio economico e finanziario»

la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria (la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento).

Art. 165 – Rischio ed equilibrio economico-finanziario delle concessioni

L'assunzione del rischio comporta che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario.

La maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato ---> **apparente preferenza per le c.d. (opere calde)**.

Previsto l'inserimento **della possibilità di procedere al riequilibrio del piano economico finanziario in caso di fatti non riconducibili al concessionario**.

Art. 165 – Rischio ed equilibrio economico-finanziario delle concessioni

L'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi.

Per raggiungere tale equilibrio, vi è la possibilità di stabilire, in sede di gara, anche **un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili.**

Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia diritti di godimento su beni immobili strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione

*In ogni caso le forme di contribuzione pubblica **NON POSSONO ESSERE SUPERIORI AL 30%** del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.*

Bancabilità dell'operazione

Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da **assicurare adeguati livelli di bancabilità**'.



la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito

Confermate le altre misure in materia di bancabilità previste dal DL 69/2013

- Possibile consultazione preliminare degli operatori economici al fine di verificare la bontà finanziaria del progetto.*
- Possibile previsione del bando a che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione.*
- Risoluzione del contratto in caso di mancato collocamento delle obbligazioni di progetto.*

Durata delle concessioni art. 168

- La durata massima della concessione **non può essere superiore al periodo di tempo**, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, **necessario al recupero degli investimenti** da parte del concessionario insieme ad una **remunerazione del capitale investito**.
- Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.



Regole applicabili

- Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella
- **PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI**
- e **PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE** del codice, relativamente a

✓ PRINCIPI GENERALI	✓ ESCLUSIONI (IN HOUSE)
✓ PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	✓ PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI
✓ REQUISITI GENERALI E SPECIALI	✓ CRITERI DI AGGUDICAZIONE
✓ MODALITA' DI ESECUZIONE	✓ TERMINI

Art. 171 173 - Criteri di aggiudicazione delle concessioni

- ❑ Si richiamano i principi generali in materia di aggiudicazione dei contratti (previsti all'articolo 30)
- ❑ No applicazione obbligatoria OEPV, i criteri possono essere stabiliti dalla stazione appaltante ma
 - ✓ L'offerente deve soddisfare i requisiti di selezione ed ottemperare alle condizioni di partecipazione.
 - ✓ Rispetto requisiti minimi previsti nel bando, che ogni offerta deve soddisfare (CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI, FISICHE E GIURIDICHE CHE L'OFFERTA DEVE SODDISFARE).
 - ✓ Espressa indicazione che la concessione è vincolata all'attuazione del PEF nei tempi previsti con impegno del concessionario al rispetto di tale condizione. (art. 171):

Art. 171- 173 criteri di aggiudicazione

- Possibilità di elencare i criteri in ordine **decrescente** di importanza.
- La stazione appaltante può **LIMITARE IL NUMERO DI CANDIDATI** o di offerenti ad un livello adeguato, purché il numero sia idoneo a garantire un'effettiva concorrenza
- Modalità della procedura sono rese note a tutti i partecipanti, eventuali modifiche comunicate a tutti. Se modificano elementi del bando sono rese note a tutti gli OE
- La stazione appaltante assicura la **TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI**
- Possibilità di **SVOLGERE NEGOZIAZIONI CON GLI OFFERENTI**, ad eccezione di elementi che riguardano:
 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
 2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
 3. REQUISITI MINIMI

Art. 177 – Concessionari senza gara

Obbligo, per i titolari di concessioni di servizi lavori e forniture (?) **di esternalizzare l'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture oggetto della concessioni di importo superiore a 150.000 euro, ed affidate senza gara.**

Previsto periodo transitorio di adeguamento non superiore a 24 mesi

La verifica del rispetto del limite percentuale da parte dei soggetti preposti e dall'ANAC è effettuata annualmente, secondo modalità individuate dall'ANAC.

Le situazioni di squilibrio devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterati squilibri per due anni consecutivi, il concedente applica una penale pari al 10% dell'importo complessivo dei lavori che avrebbero dovuto essere affidati con gara.

Per i concessionari autostradali (senza gara) continua a trovare attuazione il tetto al 60%.

Art. 174. Subappalto

Gli operatori economici indicano in sede di offerta **LE PARTI DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE CHE INTENDONO SUBAPPALTARE A TERZI**. Non si considerano come terzi

- le imprese che si sono raggruppate o né le imprese ad esse collegate.
- i soci della società di progetto , in conformità all'articolo 184.

INDICAZIONE DELLA TERNA DEI SUBAPPALTATORI

In sede di offerta gli operatori economici, che non siano MPMI, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.225.000 EURO **INDICANO UNA TERNA DI NOMINATIVI DI SUBAPPALTATORI**:

- a) per concessioni per le quali **non sia necessaria una particolare specializzazione**
- b) Per concessione per le quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso **l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.**

Possibilità di sostituire i subappaltatori che non si trovano in regola con i requisiti ex art. 80

Art. 174. Subappalto

IMPORTANTE

Nel caso di concessioni da **LAVORI** e servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante **successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa**, il concessionario **indica alla stazione appaltante dati anagrafici**, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi **in quanto noti al momento della richiesta.**

Il concessionario **in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni** intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia art. 175

PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA

divieto di modifiche che alterino la natura generale del contratto e **proroghe della concessione**

NUOVI LAVORI SUPPLEMENTARI

laddove il cambio di contraente risulti impraticabile per motivi tecnici od economici, o causi aggravio di tempi e costi.

CIRCOSTANZE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI, se non altera la natura complessiva del contratto

NUOVO CONTRAENTE

previsto da una clausola di revisione, in caso di morte imprenditore, modifiche societarie (fusioni, scissioni), insolvenza, ipotesi di pagamento diretto. (no modifica sostanziale, no elusione normativa).

MODIFICHE NON SOSTANZIALI

MODIFICHE CHE NON
COMPORTANO UNA
NUOVA PROCEDURA
DI GARA

Se il valore
complessivo non
supera il 50%
dell'importo del
contratto

modifica del contratto durante il periodo di efficacia art. 175

MODIFICA SOSTANZIALE

1. Altera considerevolmente la natura generale del contratto
2. Introduce condizioni che se fossero state previste, avrebbero consentito l'aggiudicazione ad un contraente diverso e con una diversa offerta.
3. Modifica l'equilibrio economico finanziario del contratto
4. Estende l'ambito di applicazione della concessione
5. Sostituzione dell'appaltatore ad eccezione dei seguenti casi

CLAUSOLA DI REVISIONE

MORTE imprenditore,

MODIFICHE SOCIETARIE (FUSIONE, SCISSIONE, insolvenza

pagamento diretto.

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia art. 175

MODIFICHE,
ANCHE
SOSTANZIALI

Se

- Non alterano la natura complessiva della concessione
- Si pongono AL DI SOTTO di entrambi questi valori:
Importo inferiore alla soglia comunitaria
10% del valore iniziale del contratto



Possono essere modificate senza una nuova gara

Risoluzione della concessione - art. 176

Cause di risoluzione della concessione:

- Presenza di un motivo di esclusione ex art. 80 che avrebbe dovuto comportare l'esclusione dell'O.E..
- La stazione appaltante ha violato il diritto UE, accertato dalla CdG a seguito di una procedura di infrazione, ex articolo 258 TFUE
- Presenza di una modifica che implichi l'obbligo di una nuova aggiudicazione

Concessione risolta per fatto della SA /revocata per pubblico interesse:

- Rimborso dei costi sostenuti e il valore delle opere realizzate
- Rimborso penali ed altri costi sostenuti per la risoluzione.
- Indennizzo per mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere da eseguire.

Il pagamento costituisce condizione di efficacia della revoca della concessione.

Risoluzione della concessione - art. 176

Risoluzione per fatto del concessionario: si applica l'articolo 1453 c.c.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, sussiste obbligo per la S.A. di preventiva comunicazione al soggetto finanziatore che indica, entro 90 gg, un O.E. subentrante, che opererà, se approvato dall'amministrazione, per il tempo necessario allo svolgimento della nuova procedura di gara.

Il PPP nel nuovo Codice

Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, riserva un parte apposita per la disciplina del **Partenariato Pubblico Privato** (Parte IV, artt. Da 180 a 199)

Si applicano in quanto compatibili con le previsioni parte IV , le disposizioni della parte II, titolo I (Contratti sotto soglia), nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2, (regole di parte generale applicabili alle concessioni).

Le disposizioni della parte IV , in quanto compatibili, anche ai servizi

Il PPP nel nuovo Codice

COS'È (ART. 3 Lett. eee)

Un contratto a titolo oneroso, a forme scritta, con la quale la (o le) stazione appaltanti attribuiscono all'Operatore Economico (Oo Ee), **la realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera** in cambio della sua **disponibilità**, o del suo **sfruttamento economico**, o della **fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa**.

Si applicano i **PARAMETRI EUROSTAT**

La durata è in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento.

Art. 180 – Partenariato pubblico privato

Nei contratti di PPP, i ricavi di gestione provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.

N.B. La definizione ricomprende sia le opere c.d. «fredde», sia quelle «calde».

Il Partenariato Pubblico Privato

Il trasferimento del rischio operativo legato alla gestione dei lavori deve necessariamente seguire i principi secondo i quali il **RISCHIO DEVE ESSERE SOPPORTATO DALLA PARTE CHE È MAGGIORMENTE IN GRADO DI GESTIRLO E CONTROLLARLO.**

Il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo oltre che del **rischio di costruzione**, anche del **rischio di disponibilità** o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del **rischio di domanda**

Il Partenariato Pubblico Privato

La matrice dei rischi

Rischio di costruzione: il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

Rischio di disponibilita': il rischio legato alla capacita', da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualita' previsti;

Rischio di domanda: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

Il Partenariato Pubblico Privato

La matrice dei rischi

Con il contratto di PPP sono disciplinati anche i rischi derivanti da **fatti non imputabili all'operatore economico**

Sarà, quindi, **LA CONVENZIONE a stabilire i rischi effettivamente sopportati dalle parti.**

In ogni caso, verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione.

Il Partenariato Pubblico Privato

La matrice dei rischi

Accanto ai rischi di costruzione, disponibilità e gestione, vanno considerati altri rischi che, pure, intervengono nella fase di realizzazione e gestione di un'opera

A mero titolo di esempio, si ricordano:

Rischio amministrativo, relativo alla concessione di permessi, autorizzazioni, all'esito degli espropri, al c.d. effetto «Nimby», ai casi di *change in law*, e tutti i rischi legati all'esito di procedure amministrative.

Rischio ambientale e archeologico, se successivi al rilascio delle autorizzazioni degli enti preposti

Il Partenariato Pubblico Privato

L'equilibrio economico finanziario

Si ripone la struttura delle concessioni.

- L'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi.
- Ai fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.
- A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
- Valore contributo >30% del valore dell'investimento complessivo

Art. 181. Procedure di affidamento

- ✓ La scelta dell'operatore economico avviene con **procedure ad evidenza pubblica** anche mediante dialogo competitivo.
- ✓ Possibilità di **affidare in gara anche la progettazione** (eccezione al divieto di gara sulla base della progettazione esecutiva).
- ✓ La scelta della procedura è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, nonché sull'opportunità di ricorrere a forme di partenariato
- ✓ Controllo S.A. Sull'attività, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Art. 182. Finanziamento del progetto

Il finanziamento dei contratti può avvenire **utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto.**

Il contratto definisce **i rischi trasferiti**, le **modalità di monitoraggio** della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le **conseguenze** derivanti dalla anticipata estinzione del contratto.

Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del PEF può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto.

All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

Il Partenariato Pubblico Privato

La disponibilità di un finanziamento

La disponibilità di un finanziamento **è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato.**

La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.

Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato **ENTRO DODICI MESI** dalla sottoscrizione del contratto.

Finanza di progetto (artt. 183-186)

E' una procedura di affidamento che conduce alla sottoscrizione di **un contratto di concessione**.

La procedura è diversa a seconda della presenza, o meno, dell'opera nel programma triennale

L'intervento è presente negli strumenti di programmazione formalmente approvati?

Gara su progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice



SI



Gara sul progetto di fattibilità predisposto dal promotore con diritto di prelazione

Finanza di progetto: Proposte in programmazione

Gara su progetto di fattibilità predisposto dalla PA

Il **progetto di fattibilità** è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità.

LE OFFERTE
DEVONO
CONTENERE

Progetto definitivo
Bozza di convenzione
Piano economico-finanziario asseverato
Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
Il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto
Importo delle spese sostenute
Garanzie

Finanza di progetto: Proposte in programmazione

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere al promotore prescelto di apportare modifiche al progetto definitivo, da questi presentato.



In caso di mancata accettazione, l'amministrazione può chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.



La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.

Finanza di progetto:

Proposte in programmazione

Il disciplinare di gara deve indicare l'**ubicazione** e la **descrizione** dell'intervento da realizzare, la **destinazione urbanistica**, la **consistenza** e le **tipologie del servizio** da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

Oltre ai criteri previsti per l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione

.

Finanza di progetto: Proposte non in programmazione

Gli operatori economici possono presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati.

La proposta contiene:

- un progetto di fattibilità,
- una bozza di convenzione,
- il piano economico-finanziario asseverato
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di TRE MESI, la fattibilità della proposta

Finanza di progetto:

Proposte non in programmazione

Il progetto di fattibilità approvato, eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati .

Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente.

Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il **diritto di prelazione entro 15 giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Finanza di progetto

Proposte non in programmazione

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta (max 2,5%)

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta.

I soggetti che hanno presentato le proposte possono **recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara** purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione.

Società di progetto – art. 184

Il bando di gara **deve** prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una **società di progetto**.

Il bando di gara **può**, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un **obbligo** dell'aggiudicatario.

Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società.

PERCHÉ UNA SOCIETÀ DI PROGETTO ?

Si consente la **concentrazione del finanziamento** in un autonomo centro di riferimento giuridico e finanziario, cui vengono affidati i mezzi finanziari e la realizzazione del progetto.

Separazione giuridica e finanziaria del progetto dagli sponsors, il che si concreta in una collocazione fuori bilancio del project financing rispetto alle altre attività dei promotori o degli azionisti dell'eventuale società di progetto.

Società di progetto – art. 184

Nel caso di versamento di un prezzo da parte della pubblica amministrazione, i soci della società **restano solidalmente responsabili** con la società di progetto per l'eventuale rimborso del contributo percepito.

In alternativa, la società di progetto può fornire **garanzie per la restituzione delle somme**, liberando in tal modo i soci.

Le garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.

La Società di progetto

- ✓ Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto.
- I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società sino al collaudo dell'opera.
- L'ingresso nella società di progetto e l'uscita di banche e investitori istituzionali possono avvenire in qualsiasi momento.

N.B. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche **tramite la sottoscrizione di obbligazioni** e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del c.c, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di PPP O contraenti generali.(art. 185).

AFFIDAMENTI ESCLUSI
DALL'APPLICAZIONE DEL CODICE

AFFIDAMENTI IN HOUSE

Art. 5 – Affidamenti IN HOUSE

Contratti di appalto pubblico e concessione in cui un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore **non** deve applicare il Codice per l'affidamento di contratti pubblici ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.

NOVITÀ rispetto al D.lgs 163/2006 Recepimento direttive comunitarie. **Codificato l'art. 12 della direttiva 2014/24 UE**

SI E' IN PRESENZA DI AFFIDAMENTI IN HOUSE AL RICORRERE DI 3 CONDIZIONI

1. l'esercizio, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore, sulla persona giuridica, di un **CONTROLLO ANALOGO** a quello esercitato sui propri servizi (lett. a)
2. oltre **L'80% DELLE ATTIVITÀ** della persona giuridica controllata è effettuato **nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante** o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore (lett. b)
3. Nella persona giuridica controllata **non deve ESSERVI ALCUNA PARTECIPAZIONE DIRETTA DI CAPITALI PRIVATI**, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei Trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (lett.c).

Cos'è il controllo ANALOGO?

Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi **qualora essa eserciti un'influenza determinante** sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Tu «società a partecipazione pubblica» (D.lgs 17/2016) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

Forme di controllo analogo individuate dall'art. 5 del Codice

IN HOUSE «A CASCATA»

l'amministrazione A controlla un soggetto in house B che a sua volta controlla l'organismo in house C
– A concede affidamento diretto a C,




IN HOUSE «VERTICALE INVERTITO» O «CAPOVOLTO»

A controlla B che è un'amministrazione aggiudicatrice - B concede un affidamento diretto ad A,



IN HOUSE «ORIZZONTALE»

(A controlla sia B che C – B concede un affidamento diretto a C),



Affidamenti IN HOUSE

.....**Secondo la corte di giustizia UE**

CONTROLLO ANALOGO

- *una partecipazione pubblica totalitaria nella società affidataria*

Corte di Giustizia UE, 11 gennaio 2005, causa C-26/03 e, da ultimo, 19 giugno 2014, causa C-574/12)

- *la presenza di strumenti di controllo* da parte dell'ente pubblico più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile a favore del socio totalitario, dovendo l'amministrazione aggiudicatrice essere in grado di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'ente affidatario e il controllo esercitato deve essere effettivo, strutturale e funzionale

(Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 29 novembre 2012, C-182/11 e C-183/11).

«ATTIVITÀ PREVALENTE VERSO LA CONTROLLANTE

Infatti, le attività di un'impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest'ultima realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni

(Corte di Giustizia UE, 11 maggio 2006, Carbotermo e Consorzio Alisei, causa C-340/04)

Art. 5 – Affidamenti “in house”

CRITICITA’

La presenza di capitale privato consente a soggetti privati di acquisire, in via diretta, lavori da utilizzare, poi, sul mercato, in concorrenza con altri operatori non beneficiari di affidamenti diretti, con rischio evidenti **effetti distorsivi del mercato**, compromettendo i principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento.

N.B **è scomparso** l’ulteriore requisito, previsto dalla normativa comunitaria, secondo cui la partecipazione privata non **deve comportare un potere di veto o di controllo** sulla persona giuridica controllata.

L'In House Secondo la giurisprudenza Italiana

CORTE COSTITUZIONALE NELLA SENTENZA N. 325 DEL 2010, ha precisato che l'”in house” deve costituire un'eccezione rispetto alla regola della concorrenza

SENTENZA N. 2660 DEL 26 MAGGIO 2015 DEL CONSIGLIO DI STATO

❑ Criticità connesse all'apertura a di capitale privato all'interno della società “in house”.

1. seppur minoritario, il capitale proveniente dai privati giova ad escludere il requisito del controllo analogo, perché segue fini disomogenei rispetto a quelli di pubblico interesse, escludendo pertanto quell'assimilazione sostanziale su cui si fonda l'istituto dell' “in house”.
2. Il privato titolare di quei capitali, inoltre, grazie a questo affidamento beneficerebbe di un vantaggio competitivo ottenuto senza rispetto delle regole della concorrenza.

Si deve escludere la possibilità di equiparare ad un ente pubblico qualsiasi soggetto che, a prescindere dai poteri e dai fini e dalla struttura organizzativa, operi grazie a capitali privati.

L'In-House Secondo la giurisprudenza Italiana.....

□ Concetto di controllo analogo

necessario che tra soggetto controllante e soggetto controllato vi sia un rapporto solo apparentemente intersoggettivo, ma, nella sostanza, equiparabile ad un rapporto inter organico.

Nei confronti del soggetto "in house", non deve potersi ravvisare alcuna " fattispecie contrattuale", dal momento che la definizione stessa di contratto implica il sussistere di almeno due parti contrattuali, ovvero l'esistenza di due soggetti distinti.

□ NON sussiste un vero e proprio obbligo di ricorso all'In House , con la conseguente possibilità utilizzo i termini più restrittivi rispetto a quanto prescritto a livello comunitario.

NOTA BENE

L'Italia, avrebbe potuto legittimamente decidere di non avvalersi di tale principio, scegliendo di attuare un livello di tutela della concorrenza ancora più elevato rispetto a quanto prescritto a livello comunitario.


Art 5 –Controllo congiunto

la DIRETTIVA NON SI APPLICA ANCHE IN CASO DI APPALTI AFFIDATI DA IMPRESE COLLEGATE CHE ESERCITANO UN CONTROLLO CONGIUNTO :(SENT. CODITEL)

1.ORGANI DECISIONALI CONTROLLATA SONO COMPOSTI DA RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE COLLEGATE

2.LE CONTROLLANTI ESERCITANO CONGIUNTAMENTE UN'INFLUENZA DETERMINANTE

3.LA CONTROLLATA NON PERSEGUE INTERESSI CONTRARI A QUELLI DELLE CONTROLLANTI



Art. 5 – Cooperazione pubblico – pubblico

Direttiva non si applica per appalti affidati all'interno di un accordo concluso da due o più amministrazioni aggiudicatrici

A) L'ACCORDO REALIZZA UNA COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI PER OBIETTIVI COMUNI

B) ATTUAZIONE RETTA ESCLUSIVAMENTE DA INTERESSE PUBBLICO



C) SVOLGIMENTO SUL MERCATO APERTO DI MENO DEL 20% DELLE ATTIVITA' INTERESSATE DALLA COOPERAZIONE

SOCIETA' MISTE

Per la gestione di un'opera pubblica o di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene mediante procedure ad evidenza pubblica.

Art. 192 – Regime speciale affidamenti «in house»

✓ **Albo “In house”** Istituito presso l’ANAC

Contiene l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”.

✓ Obbligo per la stazione appaltante di pubblicare tutti gli atti connessi all'affidamento

✓ Obbligo di valutare la congruità dell'offerta dei soggetti “in house”.

✓ **OBBLIGO DI MOTIVAZIONE** nel provvedimento di affidamento.

In linea con la legge delega, che ha previsto un rafforzamento dei presupposti legittimanti il ricorso all’*in house* (cfr. art. 1, comma 1, let. eee), viene introdotto **l’obbligo per le stazioni appalti di motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato.**

Art. 192 – Regime speciale affidamenti «in house»

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2017, la delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017 relativa alle Linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti **“Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”**.

Le suddette Linee guida recepiscono il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, che nell’adunanza del 9 gennaio 2017, aveva espresso parere favorevole con osservazioni, e, lo si ricorda, hanno carattere vincolante.

Le società IN house secondo il TU delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche:
produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Attività autorizzate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 5](#) e [192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

Ultime novita' in materia di
piattaforme telematiche (Mepa)

Cos'è un «mercato elettronico»?

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

eeee) «**strumenti telematici di acquisto**» e «**strumenti telematici di negoziazione**», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

(no confronto competitivo)

cccc) «**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che *non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:*


- 1) **le convenzioni quadro** di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) **gli accordi quadro** stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) **il mercato elettronico** realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

DOVE si svolge il «mercato elettronico»?

Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione - Art. 58

PRINCIPI: non alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

PROCESSO



Le procedure negoziate fino ad un milione di euro (o 200.000 €?)

FACOLTA' DI RICORSO AL MEPA

Per lo svolgimento delle procedure sottosoglia le stazioni appaltanti **possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

Art. 36 (sottosoglia) come modificato dal dl «sbloccacantieri»

- Verifica ex art. 80 su un campione significativo di operatori economici.
- la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
- In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti ex art. 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione.
- Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.

Programma per la razionalizzazione degli acquisti della pa

- ❑ In esecuzione del mandato attribuito dal MEF e in conformità con la normativa vigente, **Consip dà attuazione al Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione**, che si basa sull'utilizzo delle tecnologie ICT applicate ai processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni
- ❑ Il Programma mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione nel Sistema informatico di e-procurement, attraverso il sito **www.acquistinretepa.it**
- ❑ Consip **non interviene in alcun modo nella scelta o nello svolgimento delle procedure di acquisto dei Soggetti Aggiudicatori** attraverso il Sistema e gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione: le relative procedure verranno effettuate da ciascun Soggetto Aggiudicatore, tramite i rispettivi Punti Ordinanti, in piena indipendenza ed autonomia.

ATTIVITA' DI CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

Art. 37 prevede, al comma 1, **modalità differenziate di acquisto** di (beni, servizi e lavori pubblici) a seconda: **delle classi di importo degli affidamenti del possesso, da parte delle stazioni appaltanti, della qualificazione disciplinata dal successivo art. 38**

Stazione appaltante non qualificata LAVORI	
<i>IMPORTO DEL CONTRATTO</i>	MODALITÀ DI ACQUISIZIONE
inferiore a 150.000 €	La stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente, nonché attraverso ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (art. 37, co. 1, primo periodo)
pari o superiore a 150.000 €	La Stazione appaltante deve ricorrere a una centrale di committenza o procedere mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37, co. 3)

STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA (LAVORI)	
Importo	Modalità di acquisizione
> 150.000	Può procedere direttamente e autonomamente, nonché attraverso ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (art. 37, co. 1, primo periodo)
< 150.000 e > 1 mln (solo per lavori di manutenzione ordinaria)	<p>Procede mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (art. 37, co. 2, primo periodo).</p> <p>In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria (art. 37, co. 2) oppure ricorrono a una centrale di committenza o si aggregano con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37, co. 2)</p>
Qualsiasi	La Stazione appaltante qualificata può procedere autonomamente o ricorrere ad una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 (art. 37, co. 6)

Art. 37 COMMA 4

Modifica sblocca cantieri

. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, ~~precede~~ **può procedere direttamente e autonomamente oppure** secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).

TRANSITORIO - Art. 37 comma 5

Sono demandati ad un apposito DPCM, da adottare entro **sei mesi** dall'entrata in vigore del Codice i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia e l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento

NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEL SUDETTO DECRETO

si applica l'art. 216, comma 10 - in base al quale, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, **i requisiti di qualificazione sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti mediante l'iscrizione all'anagrafe delle stazioni appaltanti.**

Mepa per manutenzioni di lavori

Sono stati ideati e sviluppati strumenti di acquisto e servizi quali:

- Procedure di acquisto interamente telematiche (Convenzioni, Accordi Quadro)
- Strumenti telematiche di negoziazione (Mercato Elettronico, Sistema Dinamico)

In riferimento ai bandi MePA per i Lavori di Manutenzione non sussiste l'obbligo di utilizzo.

Nel periodo transitorio le PA iscritte all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) per acquisti di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150 k€ e inferiore a 1 mln€ possono utilizzare autonomamente strumenti come il MePA.

I bandi di abilitazione

- ❑ Le imprese dovranno presentare «n» Domande di Abilitazione in relazione ai bandi a cui intendono abilitarsi, selezionando ogni volta le categorie di opere (OG/OS) per le quali richiedono l'abilitazione
- ❑ I 7 Bandi di abilitazione identificati si riferiscono a differenti ambiti di attività di manutenzione, e risultano rappresentativi sia dal lato della domanda che dal lato della fornitura.

I bandi di manutenzione di lavori

1. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI EDILI

OG1 edifici civili e industriali

2. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI STRADALI, FERROVIARIE ED AEREE

OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ...

OG4 opere d'arte nel sottosuolo

3. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE, MARITTIME E RETI GAS

OG5 dighe

OG6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG7 opere marittime e lavori di dragaggio

4. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG13 Opere di ingegneria naturalistica

5. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

6. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI IMPIANTI

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica

OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione ...

OG11 Impianti tecnologici

7. BANDO LAVORI DI MANUTENZIONI – OPERE SPECIALIZZATE

Tutte le OS ad eccezione di OS13, OS18, OS29, OS32

Bandi MEPA: Lavori vs Servizi - definizioni

LAVORO

- ❑ Lo scopo del contratto di lavori di manutenzione è quello **di realizzare un singolo intervento o un insieme di interventi consistenti nella riparazione, rinnovamento e/o adeguamento normativo di un impianto/immobile/manufatto.**
- ❑ Le attività previste nel contratto hanno **carattere puntuale** e sono legate alla difficoltà o impossibilità, da parte della stazione appaltante, di prevedere quando sarà necessario effettuare i singoli interventi, dovendo quindi procedere con gare specifiche al verificarsi dell'esigenza manutentiva.
- ❑ La durata di esecuzione dei lavori è fissata ed è risultante dal cronoprogramma degli stessi, incluso tra i documenti del progetto esecutivo posto a base di gara.
- ❑ L'importo dei lavori è quantificato sulla base del computo metrico- estimativo ed è riconosciuto all'esecutore a seguito di contabilizzazione dei lavori.

Bandi MEPA: Lavori vs Servizi - definizioni

SERVIZI

- ❑ Lo scopo del contratto di servizi di manutenzione è il **mantenimento della funzionalità** dell'impianto/ immobile/manufatto e del suo valore, in un'ottica globale di gestione e di manutenzione che si esplica attraverso un insieme coordinato di attività periodiche e ripetitive (di controllo, verifica, gestione, conduzione, ecc.) applicando logiche manutentive di tipo preventivo e/o predittivo.
- ❑ All'interno di un contratto di servizi di manutenzioni può essere prevista anche l'esecuzione di interventi di manutenzione correttiva a guasto.
- ❑ La natura del contratto di servizi di manutenzione si basa sulla continuità e periodicità nel tempo della prestazione e pertanto la determinazione del corrispettivo è espressa in termini di canone periodico.

Qualificazione per abilitarsi al Mepa

Nel MEPA coesisteranno nello stesso Bando imprese con e senza attestazione SOA. Le imprese per qualificarsi dovranno soddisfare specifici requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed ulteriori requisiti:

Requisiti di qualificazione

Attestazione SOA per una o più Categorie di Opere Generali e Specializzate previste.

Per ciascuna categoria SOA posseduta, le classifiche qualificanti fino ad 1 milione di euro (quindi classifica I: fino a € 258.000, classifica II: fino a € 516.000, classifica III: fino a € 1.033.000 o classifiche superiori)

Il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010:

Mepa per manutenzioni di lavori

- ❑ **Richiesta di offerta (RDO):** individuare i beni/servizi da acquistare invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale
- ❑ **Trattativa diretta:** negoziare direttamente con un unico operatore economico per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

Bandi MEPA Lavori di Manutenzione: ammissione al Bando e alla Gara (RdO)

ABILITAZIONE

Impresa singola

Consorzi stabili art. 45, comma 2, lettere b) e c)

RTI

Reti di Imprese con personalità giuridica

Consorzi ordinari (art. 45, c2, lett d) e)

Avvalimento

Reti di impresa prive di personalità giuridica

GARA (RDO)

Tutte le forme di partecipazione sono ammesse

Non sono previste forme esplicite di esclusioni

Consorziate, retiste, ausiliarie e mandanti devono essere abilitate al MEPA al momento dell'inserimento dell'offerta (anche pertanto successivamente all'invito)

Bandi MEPA Lavori di Manutenzione: ammissione al Bando e alla Gara (RdO)

La PA dovrà scegliere il bando in cui pubblicare la propria iniziativa in base alla categoria prevalente risultante dal progetto.

La PA dovrà indicare esplicitamente e separatamente i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Nella selezione del numero di imprese la PA dovrà rispettare quanto previsto dal codice.

Problemi con sbloccacantieri che ha ridotto negoziate a 200.000€



Bandi MEPA Lavori di Manutenzione: la Gara (RdO)

Il MEPA predispone automaticamente una graduatoria delle Offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dal Soggetto Aggiudicatore tra le opzioni proposte dal sistema stesso.

Il Soggetto Aggiudicatore, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute. Verifica la conformità dell'Offerta rispetto a quanto richiesto nella RDO.

a) non accettare alcuna delle Offerte ricevute

b) accettare una delle Offerte


il Sistema genera un "Documento di Stipula", che costituisce il Contratto e che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine

Bandi MEPA Lavori di Manutenzione: La conclusione del Contratto

“Documento di Stipula” assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore



Il Soggetto Aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del Contratto tra quelle previste e disciplinate dall'art. 32, comma 14, del Codice



I Soggetto Aggiudicatore procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO.

Potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la documentazione relativa all' o eventualmente disponibile a tale scopo nel Sistema.



SOCCORSO ISTRUTTORIO

È esercitabile il soccorso istruttorio in presenza di un modello di offerta economica sulla piattaforma MEPA poco chiaro

La mancanza di chiarezza del modello di offerta economica presente sulla piattaforma MEPA, se causa offerte disomogenee da parte dei concorrenti, ben può giustificare l'esercizio del soccorso istruttorio da parte della Stazione Appaltante.

Ciò al solo fine di eliminare ogni possibile incongruenza tra l'effettiva volontà dell'impresa e la manifestazione di tale volontà attraverso la redazione dell'offerta.

TAR Lazio Roma 18 maggio 2017 n. 5899

L'inserimento sulla "piattaforma telematica" di una richiesta di chiarimenti è inidonea ad attivare il soccorso istruttorio

Tar Lazio, Roma, 30 gennaio 2019, n. 1192

- ❑ L'inserimento della richiesta di chiarimenti sulla "piattaforma informatica" dedicata alla gara **non è oggettivamente sufficiente ad integrare adempimento degli oneri di comunicazione individuale** a cui la Stazione Appaltante è tenuta, ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.
- ❑ Ciò tanto più ove il bando di gara preveda, quale unica procedura idonea a garantire pienamente la conoscenza di un'informativa decisiva per evitare alla concorrente l'esclusione dalla gara, la forma della comunicazione individuale a mezzo PEC.

Vantaggi della gestione telematica della gara

Cons. St., Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039

Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

- ❑ maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta;
- ❑ nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura.

(precedenti Cons. Stato, III, n. 4990/2016, che richiama id., n. 4050/2016 e V, n. 5377/2014).

Problemi tecnici della piattaforma telematica: legittima la revoca del bando

Cons. St., sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323

La revoca è legittima, sussistendo un interesse **concreto ed attuale all'annullamento degli atti di gara**, a causa di problemi tecnici della piattaforma telematica non ha consentito ad alcuni operatori di partecipare.

❑ non rileva il fatto che abbiano comunque partecipato alla gara altre ditte

(causa dei problemi di natura tecnico-informatica, un'intera categoria di potenziali concorrenti non abbia potuto presentare le proprie offerte

❑ **confermato il principio** per cui i vizi incidenti nella fase partecipativa di gara determinano la violazione dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario "di massima partecipazione alle pubbliche gare, in condizioni di piena parità fra tutte le imprese idonee (*ex multis, Cons. Stato, III, 18 ottobre 2016, n. 4344; V, 29 dicembre 2009, n. 8966*)

❑ Il provvedimento di revoca ha dunque natura doverosa e vincolata, nell'ottica di garantire l'interesse all'apertura concorrenziale dei mercati, nonché i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Riapertura dei termini per completare la domanda telematica di partecipazione, per malfunzionamento del sistema informatico

Tar Lazio, Roma, Sez. III-bis, 2 novembre 2018, n. 10558.

- ❑ Nel caso di domande telematiche, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termini di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo.
- ❑ E' principio generale che le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi.
- ❑ Non è concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti.
- ❑ In caso di malfunzionamento o rallentamento del sistema informatico in prossimità della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, **deve essere consentita la riapertura dei termini per completare la domanda telematicamente o comunque consentita la presentazione della domanda con modalità cartacea**, in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all'art. 6 della L. n. 241 del 1990.

Rapporto tra documentazione presentata per l'accreditamento e documentazione relativa alla singola gara.

TAR Lombardia, Milano, 23 marzo 2018, n. 798

Nelle gare per l'assegnazione di forniture svolte secondo modalità informatiche, l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta a monte per l'accreditamento presso il portale telematico ***non esime l'impresa interessata dalla presentazione della rituale e completa documentazione richiesta per la partecipazione ad ogni singola gara.***

Apertura delle offerte tecniche nelle procedure di gara telematiche

La giurisprudenza ritiene legittimo, nelle procedure di gara interamente telematiche, procedere all'apertura delle offerte tecniche in seduta riservata.

- ❑ La gestione telematica della gara offre di per sé il vantaggio di una maggiore sicurezza e della massima segretezza nella conservazione dell'integrità delle offerte, assicurando la provenienza e l'inalterabilità delle stesse.
- ❑ Nelle procedure telematiche, vi è la possibilità di “aprire” la busta solo dopo aver chiuso la fase precedente, e dunque solo dopo aver concluso la fase di verifica della regolarità della documentazione amministrativa.
- ❑ Una volta aperta la busta il sistema non consente di apportarvi modifiche, impedendo di operare variazioni sui documenti inviati, e garantendo l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma telematica
- ❑ Nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura.

(Cons. St., Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. St., Sez. III, 12 luglio 2016, n. 3086; Cons. St., Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5377).

Grazie per la pazienza!

Lisa Gentili

Direzione legislazione opere pubbliche

Email: gentilil@ance.it

Tel: 06/84567332